

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 149**

DISEGNO DI LEGGE N. 66:  
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
FINANZIARIA", SOSPENSIONE PER 24  
MESI PER LE IMPRESE DEL  
COMMERCIO DALL'OBBLIGO AD  
OTTENERE, DA PARTE DEL COMUNE  
COMPETENTE, IL RILASCIO DEL  
MODELLO DI VERIFICA DELLA  
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E  
FISCALE DELL'IMPRESA,  
DENOMINATO V.A.R.A., PER  
SVOLGERE ATTIVITÀ SU POSTEGGIO  
FISSO O IN FORMA ITINERANTE.

*Presentato dai Consiglieri regionali:*

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,  
BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM, FREDIANI FRANCESCA,  
MIGHETTI PAOLO DOMENICO*

*Protocollo CR n. 42823*

*Presentato in data 18/12/2014*

AA. T.S.C.  
AC

6211  
18/12/2014

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

19:06 18 DIC 2014 A01000 002968

**ORDINE DEL GIORNO N. 149**  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula  
trattazione in Commissione

Consiglio Regionale del Piemonte



A00042823/A0101A -01 19/12/14 CR

CC.02-18-02/152/2014/X

**OGGETTO:** *Disegno di legge n.66: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", sospensione per 24 mesi per le imprese del commercio dall'obbligo ad ottenere, da parte del comune competente, il rilascio del modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato V.A.R.A., per svolgere attività su posteggio fisso o in forma itinerante.*

**Premesso che**

Con D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e le successive delibere di modifica, D.G.R. n. 12-1269 del 23/12/2010, D.G.R. n. 39-1610 del 28/02/2011 e D.G.R. n. 13-1999 del 09/05/2011, sono state definite le indicazioni per la verifica delle regolarità ai fini previdenziali e fiscali (ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) delle imprese del commercio su area pubblica, la cui attività si svolge su posteggio fisso o in forma itinerante.

**Considerato che**

Dal 2011 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo, il comune territorialmente competente, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle predette imprese che sono tenute a produrre alle amministrazioni comunali competenti entro il 28 febbraio di ogni anno, la seguente documentazione:

1. D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
2. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente;
3. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;

4. Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
5. Visura Camerale in corso di validità;
6. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.

Accertata la regolarità, il comune rilascia entro il 30 aprile di ogni anno, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato **V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche)** allegato all'autorizzazione, quale parte integrante della stessa. Tale documento é conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività. Il comune competente, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione.

#### **Considerato ancora che**

La maggioranza delle imprese suddette, vista la congiuntura economica regionale e nazionale, non dispone della liquidità necessaria a far fronte alle spese che la regolarità contributiva e fiscale richiede;

l'annata 2014 è risultata assai poco proficua anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

Equitalia, Società Agente della riscossione, non permette agli ambulanti, titolari delle imprese, ulteriori rateazioni per i pagamenti obbligatori per ottenere il rilascio del V.A.R.A., a sua volta indispensabile per operare. Non potendo svolgere la propria attività le aziende del commercio su area pubblica si trovano impossibilitate a ottenere la liquidità necessaria a sostenere le spese richieste, rimanendo bloccate in un circolo vizioso.

#### **Visto che**

Il DL 6 dicembre 2011, n. 201. che detta le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ha previsto la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica, di prorogare le rateazioni già concesse, fino a un massimo di ulteriori 72 rate. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di ottenere un piano di rateazione a rata variabile crescente;

il DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 52. il cosiddetto Decreto del fare “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ha disposto la possibilità per il debitore di chiedere un piano di dilazione straordinario fino a 120 rate. Inoltre prevede che la rateizzazione ottenuta viene revocata in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

**il Consiglio Regionale impegna la Giunta**

a sospendere per 24 mesi l’obbligo ad ottenere per le imprese del commercio, da parte del comune competente, il rilascio del modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A., per svolgere attività su posteggio fisso o in forma itinerante.